Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 83 dell'11 aprile 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 59

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 11 marzo 1994, n. **5/E.**

Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale (art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

IRCOLARE 11 marzo 1994, n. **5/E.** - *Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. egli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale (art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413):*

PARTE GENERALE

ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO E LA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI MOD 730

Allegati

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 11 marzo 1994, n. 5/E.

Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale (art. 78 della legge 30 dicembre 991, n. 413).

Alle direzioni regionali delle entrate

Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano

All'ispettorato compartimentale delle imposte dirette di L'Aquila

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Al Comando generale della Guardia di finanza

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ai Ministeri

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alle Ragionerie centrali di Ministeri

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

PARTE GENERALE

Soggetti ammessi all'assistenza fiscale

In attuazione dell'articolo 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, stabilisce che i possessori di redditi di lavoro dipendente, compresi i titolari di pensioni, i soci delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative della piccola pesca, nonché i sacerdoti per le remunerazioni di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione annuale dei redditi mediante la presentazione di apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto ministeriale (Mod. 730), da consegnare al proprio datore di lavoro o Ente pensionistico.

Tale facoltà e esercitabile dai predetti soggetti, purché residenti in Italia e ancorché posseggano i seguenti redditi aggiuntivi:

- redditi fondiari inerenti ai terreni e ai fabbricati;

- utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche;

- altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente diversi dai compensi e dalle remunerazioni percepite dai soci di cooperative e dai sacerdoti;

- compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le indennità per la cessazione dei predetti rapporti non assoggettabili a tassazione separata;

- proventi derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali;

- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Della assistenza fiscale ci si può avvalere anche nell'ipotesi in cui il dipendente intenda presentare dichiarazione congiunta con il coniuge fiscalmente a carico e non legalmente ed effettivamente separato, il quale possegga soltanto redditi fondiari.

In alternativa alla richiesta di assistenza fiscale al datore di lavoro o Ente pensionistico, i soggetti sopra indicati possono rivolgere analoga richiesta ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (C.A.A.F.).

Si ricorda che sono obbligati a fornire assistenza fiscale i sostituti di imposta con piu di 100 dipendenti e che comunque e possibile assolvere agli obblighi di assistenza anche stipulando convenzione con un C.A.A.F.-Imprese o un C.A.A.F.-Dipendenti o pensionati costituito da sostituti d'imposta o dalle associazioni di categoria presenti nel C.N.E.L. che associano anche i pensionati o dalle organizzazioni dei pensionati ad esse aderenti. Il sostituto d'imposta non e, inoltre, obbligato a svolgere l'attività di assistenza fiscale se ha costituito un C.A.A.F di cui all'art.78, comma 20 della legge n. 413 del 1991. In entrambi i casi i conseguenti adempimenti sono effettuati, sotto la propria responsabilità, dai detti centri di assistenza.

I lavoratori dipendenti che hanno chiesto con il modello 730/6 di fruire dell'assistenza fiscale prestata dal datore di lavoro devono presentare il modello 730/94 entro il 31 marzo 1994. Lo stesso termine deve essere osservato anche quando il datore di lavoro ha stipulato apposita convenzione intesa a far svolgere dal Centro le operazioni di assistenza.

Un diverso e piu ampio termine e invece previsto dall'art. 14, comma 4, del Regolamento approvato con D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 per la presentazione del modello 730 quando il lavoratore dipendente si rivolge ad un C.A.A.F. da lui autonomamente scelto e quindi al di fuori di un rapporto convenzionale fra datore di lavoro e C.A.A.F.; infatti in tal caso il termine di presentazione del modello 730 e stabilito al 30 aprile 1994.

Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale

I sostituti d'imposta sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei riguardi dei soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta entro il 15 gennaio 1994 ovvero entro il giorno lavorativo successivo al 15 gennaio, se tale giorno non era lavorativo per l'azienda o l'ente al quale e stata richiesta l'assistenza.

Il sostituto stesso è esonerato dall'obbligo di assistenza se le predette comunicazioni gli sono state consegnate ovvero gli sono pervenute successivamente al predetto termine.

Resta comunque fermo, anche per i sostituti d'imposta non obbligati a svolgere l'attività di assistenza fiscale, l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, secondo le modalità previste dall'art.78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale (anche per i lavoratori dipendenti ed i pensionati che non hanno effettuato la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza fiscale).

Il sostituto d'imposta nell'assolvimento degli obblighi di assistenza puo avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla propria organizzazione. In tali ipotesi resta comunque ferma la responsabilità del sostituto d'imposta conseguente all'assistenza prestata.

I datori di lavoro o Enti pensionistici ed i C.A.A.F., ricevute le dichiarazioni Mod. 730, devono:

- eseguire i controlli formali sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione prodotta;

- aggiungere i redditi di lavoro dipendente ed assimilati erogati direttamente dai datori e enti in qualità di sostituti d'imposta e le relative ritenute;

- procedere alla liquidazione dell'imposta tenendo conto delle disposizioni che stabiliscono limiti alla deduzione e detraibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta, alla liquidazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dei relativi acconti dovuti per il periodo di imposta successivo.

Dopo aver effettuato le operazioni di liquidazione i datori di lavoro, gli Enti pensionistici e i C.A.A.F. dovranno rilasciare al contribuente o ad un suo incaricato copia della dichiarazione controllata ed elaborata e il prospetto di liquidazione dell'imposta e dell'eventuale Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza devono integrare la copia da restituire al contribuente con i dati previsti nel quadro C del mod. 730, relativi ai redditi o somme da loro direttamente erogati.

I sostituti d'imposta che hanno anche effettuato le ritenute relative agli acconti per il 1993 devono integrare con i dati in loro possesso il quadro F della copia da restituire al contribuente.

Se il dipendente o il pensionato ha presentato la dichiarazione utilizzando il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria con i dati prestampati, nella copia da restituire al contribuente devono essere riportati direttamente i dati aggiornati, tenendo conto delle eventuali integrazioni e variazioni apportate dal contribuente stesso. Nella predetta copia non devono essere compilati i campi del riquadro del "Coniuge e dei familiari a carico", del quadro A e del quadro B destinati ad accogliere le variazioni e non devono comunque essere riportati i familiari che non risultano più a carico, i terreni e i fabbricati ceduti nel 1992 o quelli che nel 1993 non sono da considerare produttivi di reddito.

I dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, integrati con quelli relativi ai redditi corrisposti e alle ritenute operate dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, e quelli contenuti nel prospetto di liquidazione devono essere indicati nel modello 770 presentato dal datore di lavoro o Ente pensionistico, ovvero debbono essere trasmessi all'Amministrazione Finanziaria su supporto magnetico da parte dei C.A.A.F.

Di seguito vengono fornite le indicazioni sulle modalità di controllo e di liquidazione del Mod. 730 da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F.

Controllo delle dichiarazioni Mod. 730 e liquidazione dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale

Nel capitolo che segue vengono descritti gli adempimenti che i sostituti di imposta ed i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale devono effettuare ai sensi dell'art. 78, comma 13, lettere b) e c) e comma 21, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Tali adempimenti, da effettuare secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 15, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 e successive modificazioni, riguardano il controllo formale delle dichiarazioni Mod. 730, la liquidazione della relativa imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Le operazioni di controllo e di liquidazione vengono descritte seguendo l'ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730.

Per ogni quadro vengono riportati:

- il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati comunicati dal contribuente;

- le modalità di calcolo per la determinazione dei redditi e della relativa imposta;

- le modalità di calcolo dell'eventuale contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Nello svolgimento delle operazioni di controllo e liquidazione i campi del Mod. 730 che contengono un importo debbono essere considerati in migliaia di lire (senza gli zeri prestampati); i campi che contengono una percentuale debbono essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

Per ogni quadro vengono inoltre indicati i messaggi da utilizzare per segnalare eventuali anomalie e/o incongruenze riscontrate durante la fase di controllo.

La persistenza di anomalie e/o incongruenze descritte nelle istruzioni relative ai singoli quadri, comporta di norma, la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare.

La non effettuazione delle operazioni di cui sopra deve essere comunicata all'assistito unitamente alla indicazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate tramite i messaggi di errore precedentemente menzionati e comporta l'obbligo da parte del contribuente di ripresentare la dichiarazione dei redditi nei termini di cui all'art. 9, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni e con le modalità previste dall'art. 12 dello stesso decreto.

Nell'ipotesi di interruzione dell'assistenza fiscale, i dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, da riportare nel modello 770 dal sostituto d'imposta ovvero da trasmettere su supporto magnetico all'Amministrazione da parte dei C.A.A.F., devono essere integrati con la segnalazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate, seguendo le modalità previste dalle specifiche tecniche di fornitura dei dati allegate al decreto ministeriale di approvazione del Mod. 730 (D.M. 13 dicembre 1993).

I campi che risultano incongruenti con la struttura prevista dalle suddette specifiche tecniche debbono essere impostati a zero, se numerici, o a spazi, se alfabetici o alfanumerici.

ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO E LA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI MOD. 730

1. DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL DICHIARANTE

1.1 Controlli da effettuare

Codice fiscale

Il dato deve essere sempre presente.

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica; può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976, riportato in allegato.

Cognome e Nome

I dati devono essere sempre presenti ed avere struttura alfanumerica.

Sesso

Il dato deve avere struttura alfabetica; può assumere esclusivamente i valori "M" o "F"; in caso contrario considerare il dato assente.

Data di nascita

Il dato deve essere sempre presente, a struttura numerica e nella forma giorno, mese, anno (ggmmaaaa).

Comune (o stato Estero) di nascita

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfanumerica.

Provincia di nascita

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfabetica.

Per la Provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla automobilistica ("RM" per i soggetti nati a Roma; "EE" per i soggetti nati all'estero).

Comune di residenza

Il dato deve avere struttura alfanumerica.

Provincia di residenza

Il dato deve avere struttura alfabetica.

Per la provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla automobilistica (RM per Roma).

C.A.P.

Il dato deve essere di 5 caratteri e avere struttura numerica.

Frazione, via e numero civico

Il dato deve avere struttura alfanumerica.

Data di variazione della residenza

Se il campo è compilato devono esserlo anche il comune e la provincia di residenza, l'indirizzo e il relativo C.A.P.

- Mese di variazione
  Il mese deve avere struttura numerica; puo assumere i valori compresi tra 1 e 12.

- Anno di variazione
  L'anno deve avere struttura numerica; i valori possibili sono l'anno di imposta o l'anno di presentazione.

In assenza del mese di variazione verificare che l'anno sia quello di presentazione.

Residenza variata da meno di 60 giorni

Se la casella e barrata deve essere compilata la data di variazione della residenza.

Telefono

Il dato deve avere struttura numerica.

Stato civile

Se il dato è presente verificare che sia barrata una sola delle caselle previste nel modello 730 (1, 2, 3, 4 o 5); in caso contrario il dato è da considerare assente.

1.2 Anomalie ed incongruenze

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti relativi a:

. codice fiscale

cognome e nome

. data, comune e provincia di nascita

. variazione della residenza anagrafica (Comune e provincia, frazione, via e numero civico, variazione di residenza da meno di 60 giorni)

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati anagrafici o di residenza del dichiarante mancanti o errati".

2. CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

2.1 Controlli da effettuare

Per ogni rigo compilato del riquadro "Coniuge e familiari a carico" verificare:

- se e barrata la casella "F" della relazione di parentela, la presenza dei mesi a carico e la misura della detrazione;

- se e barrata la casella "A" della relazione di parentela, la presenza dei mesi a carico.

Relazione di parentela

Verificare che per ogni rigo relativo ai figli o altri familiari del quadro sia barrata una sola delle caselle previste (F o A); in caso contrario il dato e da considerare assente.

Codice fiscale

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica.

Può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Se lo stesso codice fiscale e indicato su più righe verificare che la somma dei relativi mesi a carico non sia superiore a 12.

Mesi a carico

Il dato deve avere struttura numerica e può assumere i valori compresi tra 1 e 12.

Misura delle detrazioni

Il dato deve avere struttura numerica.

Se come relazione di parentela è stata barrata la casella "F" il dato può assumere i valori 1, 2 o 3.

Se come relazione di parentela è stata barrata la casella "A" nel campo può essere indicata una percentuale inferiore al 100%, se è indicata una percentuale del 100% il dato è da considerare assente.

Variazioni

Questa colonna deve essere compilata dai contribuenti che utilizzano il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria per indicare le eventuali variazioni relativamente ai dati prestampati.

In tal caso, il campo mesi a carico può essere barrato, per indicare che il familiare in oggetto non è più a carico.

2.2 Anomalie ed incongruenze

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti relativi a:

- relazione di parentela
- mesi a carico

  misura delle detrazioni (ad eccezione dei casi in cui per gli altri familiari a carico è stata indicata una percentuale del 100%)
- variazione mesi a carico
- variazione misura delle detrazioni

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati del coniuge o dei familiari a carico mancanti o errati".

3. REDDITI DEI TERRENI (Quadro A)

3.1 Controlli da effettuare

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro A compilato.

Reddito dominicale

Il dato deve avere struttura numerica.

Titolo

Deve essere sempre presente e avere struttura numerica; puo assumere i valori 1, 2, 3 o 4 (vedere tabella 1 in allegato).

Reddito agrario

Il dato deve avere struttura numerica.

Possesso

Giorni: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Può assumere valori compresi tra 1 e 365.

Per gli immobili indicati su più righi, il totale dei periodi di possesso non può superare 365.

Percentuale: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore al 100%.

Canone di affitto in regime vincolistico

Deve essere presente solo se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2.

Il dato deve avere struttura numerica.

Casi particolari

Il dato deve avere struttura numerica e può assumere i valori da 1 a 3 (vedere tabella 2 in allegato).

Se il campo assume il valore 3 il campo titolo può assumere esclusivamente i valori 1 o 4.

Variazioni dei redditi dei terreni

Questo riquadro deve essere compilato dai contribuenti che utilizzano il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria per indicare le eventuali variazioni dei dati prestampati.

In tal caso, il campo giorni di possesso puo essere barrato per indicare terreni ceduti nel corso del 1992 e non più posseduti nel 1993 o che non sono considerati produttivi di reddito imponibile (ad esempio: terreni adibiti a parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse).

3.2 Anomalie ed incongruenze

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro A devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro A - Redditi dei terreni mancanti o errati".

3.3 Modalità di calcolo

3.3.1 Determinazione del reddito dominicale

a) Il reddito dominicale è determinato nel modo seguente:

   Quota spettante del reddito dominicale =
   Reddito dominicale (col. 1) x Giorni di possesso (col. 4)/365 x Percentuale di possesso (col. 5)/100.

b) Se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2 calcolare la quota spettante del Canone di affitto come segue:
   Canone di affitto (col. 6) x Percentuale di possesso (col. 5)/100.

   Se la quota spettante del Canone di affitto è inferiore all'80% della quota spettante del reddito dominicale calcolato secondo quanto descritto alla precedente lettera a), il reddito è dato dalla quota spettante del Canone di affitto, altrimenti dalla quota spettante del reddito dominicale di cui alla precedente lettera a).

c) Se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 4 il reddito dominicale è zero.

Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stati indicati su più righi (casella di colonna 8 barrata) e nella colonna 2 di almeno un rigo e stato indicato il codice 2:

1) determinare il totale delle quote del reddito dominicale calcolate per ciascun rigo secondo quanto descritto alla precedente lettera a);

2) determinare il totale delle quote del canone di affitto calcolate per ciascun rigo secondo quanto descritto alla precedente lettera b);

3) se il totale delle quote del canone di affitto e inferiore all'80% del totale delle quote del reddito dominicale il reddito è dato dal totale delle quote dei canoni di affitto, in caso contrario e pari al totale delle quote del reddito dominicale.

3.3.1.1 Casi particolari

Qualora risulti impostato il campo "Casi particolari" (col. 7) il reddito dominicale determinato come sopra descritto:

- e ridotto al 30% se il campo assume il valore 1;
- e ridotto a zero se il campo assume il valore 2.

Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stati indicati in più righi e nella colonna 7 sono riportati codici diversi procedere come di seguito descritto.

Calcolare la quota relativa al singolo rigo, proporzionalmente al corrispondente periodo di possesso, come segue:

$$\text{Quota relativa al singolo rigo} = \frac{\text{Reddito dominicale complessivo del terreno (calcolato come descritto al punto 3.3.1) x Giorni di possesso del singolo rigo}}{\text{Giorni di possesso totali}}$$

Applicare a ciascuna quota di reddito relativa ai singoli righi così ottenuta la riduzione corrispondente al caso particolare evidenziato nella colonna 7.

Calcolare il reddito del terreno sommando rispettivamente le singole quote di reddito opportunamente ridotte.

3.3.1.2 Reddito dominicale totale

La somma dei redditi dominicali così determinati va riportata nel rigo 1 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

3.3.2 Determinazione del reddito agrario

Se il campo "Titolo" (col. 2) assume i valori 2 o 3 il reddito agrario è zero.

Il reddito agrario è determinato nel modo seguente:
Quota spettante del reddito agrario = Reddito agrario (col. 3) x Giorni di possesso (col. 4)/365 x Percentuale di possesso (col. 5)/100.

3.3.2.1 Casi particolari

Se risulta impostato il campo "Casi particolari" (col. 7) il reddito agrario:

- è ridotto a zero se il campo assume i valori 1 o 2;
- è pari a:
  Reddito agrario (col. 3) x Giorni di possesso (col. 4)/365 se il campo assume il valore 3.

3.3.2.2 Reddito agrario totale

La somma dei redditi agrari così determinati va riportata nel rigo 2 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

4. REDDITI DEI FABBRICATI (Quadro B)

4.1 Controlli da effettuare

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro B compilato.

Per ogni rigo compilato la rendita deve essere sempre presente.

Rendita

Il dato deve avere struttura numerica.

In caso di dati di uno stesso fabbricato indicati su più righi, la rendita deve essere la stessa per ogni rigo.

Utilizzo

Il campo deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Può assumere i valori da 1 a 5 o il valore 9 (vedere tabella 3 in allegato).

Il valore 1 può comparire in relazione a piu di un fabbricato esclusivamente se la somma dei rispettivi giorni di possesso non supera 365.

Il valore 5 puo essere presente esclusivamente se è presente almeno un fabbricato per il quale e indicato il valore 1.
In tal caso il periodo di possesso di ciascuna pertinenza non puo essere superiore a quello indicato complessivamente per l'abitazione principale.

Possesso

Giorni: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Può assumere un valore compreso tra 1 e 365.

Per i fabbricati indicati su piu righi, il totale dei periodi di possesso non può superare 365.

Percentuale: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore al 100%.

Reddito effettivo

Se il campo "Utilizzo" (col. 2) assume i valori 3 o 4 il campo deve essere sempre presente.

Non deve essere presente negli altri casi.

Il dato deve avere struttura numerica.

Variazioni dei redditi dei fabbricati

Questo riquadro deve essere compilato dai contribuenti che utilizzano il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria per indicare le eventuali variazioni dei dati prestampati.

In tal caso, il campo giorni di possesso puo essere barrato per indicare fabbricati ceduti nel corso del 1992 e non piu posseduti nel 1993 o che non sono considerati produttivi di reddito imponibile (ad esempio: fabbricati destinati ad usi culturali, fabbricati anche ad uso diverso da quello di abitazione per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non e comunque utilizzata).

Casi particolari

Il dato deve avere struttura numerica.

Può assumere i valori 1 o 2.

I valore 1 puo essere presente solo se nel campo "Utilizzo" e indicato il valore 9.

4.2 Anomalie ed incongruenze

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro B devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro B - Redditi dei fabbricati mancanti o errati".

4.3 Modalità di calcolo

Le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati sono diversificate in funzione del valore assunto dai campi "Utilizzo" (col. 2) e "Casi particolari" (col.6).

4.3.1 Dati dello stesso fabbricato indicati su un solo rigo

Campo "Utilizzo" impostato ad 1, 5 e 9

Il reddito corrisponde alla quota di rendita determinata secondo le modalità di seguito descritte:

a) Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3)/365 x Percentuale di possesso (col. 4)/100.

Campo "Utilizzo" impostato a 2

Il reddito è determinato secondo le modalità di seguito indicate:

b) [Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3)/365 x Percentuale di possesso (col. 4)/100] x 4/3.

Campo "Utilizzo" impostato a 3

c) Il reddito corrisponde al maggiore tra la Quota di rendita calcolata come alla precedente lettera a) e la quota di reddito effettivo calcolata come segue: Reddito effettivo (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4)/100.

Campo "Utilizzo" impostato a 4

Il reddito è determinato secondo le modalità di seguito indicate:

d) Reddito effettivo (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4)/100.

4.3.2 Dati dello stesso fabbricato indicati su più righi

Di seguito vengono esposte le modalità per la determinazione del reddito quando i dati relativi ad uno stesso fabbricato sono indicati su più righi.

Se per nessuno dei righi che si riferiscono allo stesso fabbricato è impostata la colonna 5 "Reddito effettivo" il reddito del fabbricato è dato dal totale delle quote di rendita calcolate come descritto alle precedenti lettere a) e b).

4.3.2.1 Presenza del "Reddito effettivo"

Se la colonna 5 "Reddito effettivo" di almeno un rigo è impostata, per ciascun rigo occorre determinare:

- la Quota di rendita calcolata secondo quanto descritto alla precedente lettera a) del punto 4.3.1, se il campo "Utilizzo" assume i valori 1, 3, 4, 5 o 9;

- la Quota di reddito calcolato secondo quanto descritto alla precedente lettera b) del punto 4.3.1, se il campo "Utilizzo" assume il valore 2;

- la Quota di reddito effettivo calcolata come segue: Reddito effettivo (col 5) x Percentuale di possesso (col. 4)/100, se il campo "Utilizzo" assume i valori 3 o 4;

- il totale delle quote di rendita e delle quote di reddito effettivo.

Se nel campo "Utilizzo" (col. 2) di almeno un rigo e indicato il codice 3 il reddito e dato dal maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di reddito effettivo.

Se nel campo "Utilizzo" (col. 2) di almeno un rigo e indicato il codice 4 e il reddito e dato dal totale delle quote di reddito effettivo.

In caso di contemporanea presenza del codice 4 e del codice 3 nelle colonne 2 dei diversi righi, il reddito è determinato secondo quanto previsto in relazione al codice 3.

4.3.3 Casi particolari

Se il campo "Casi particolari" (col. 6) e impostato a 1, il reddito dei fabbricati e ridotto a zero.

Se il campo e impostato a 2 il reddito del fabbricato deve essere utilizzato per l'esatto calcolo della deduzione, prevista dal Piano Energetico Nazionale a fronte di spese sostenute per il contenimento dei consumi energetici indicata al rigo E13 (vedere istruzioni al riguardo al punto 8.3.2, lettera b)).

4.3.4 Deduzione per il fabbricato utilizzato come abitazione principale e relative pertinenze

Se vi sono fabbricati utilizzati come abitazione principale (campo "Utilizzo" impostato ad 1) deve essere calcolata la deduzione prevista per tali fabbricati e le loro eventuali pertinenze.
La deduzione deve essere calcolata come segue:

Deduzione = 1.000.000 x Giorni di possesso (col.3)/365 x Percentuale di possesso (col.4)/100.

Se il fabbricato e indicato su piu righi oppure sono presenti piu fabbricati con il campo "Utilizzo" impostato ad 1:

- i Giorni di possesso si intendono pari al totale dei giorni indicati nella colonna 3 dei diversi righi per i quali e stato indicato 1 nel campo "Utilizzo";

- la Percentuale di possesso e pari alla media ponderata delle percentuali indicate nella colonna 4 dei diversi righi per i quali e stato indicato 1 nel campo "Utilizzo", calcolata sommando il prodotto delle diverse percentuali per i relativi giorni di possesso e dividendo tale risultato per il totale dei giorni di possesso indicati nella colonna 3 dei diversi righi.

Nel calcolare la deduzione non devono essere considerati i fabbricati che pur essendo stati utilizzati come abitazione principale per una parte dell'anno devono essere assoggettati a tassazione sulla base del reddito effettivo (secondo quanto descritto al punto 4.3.2.1).

4.3.5 Reddito dei fabbricati totale

Calcolare il totale dei redditi dei fabbricati determinati come descritto nei precedenti punti 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3.

Calcolare la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e delle relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5), esclusi quelli che debbono essere assoggettati a tassazione in base al reddito effettivo.

Se il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, va considerata esclusivamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale è stato utilizzato come abitazione principale.

Sottrarre al totale dei redditi dei fabbricati il minore tra la Deduzione calcolata secondo quanto descritto al precedente punto 4.3.4 e la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e delle relative pertinenze, calcolata come sopra descritto.

Riportare infine il risultato nel rigo 3 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

5. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (Quadro C)

5.1 Controlli da effettuare

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro C compilato.

Se l'assistenza è fornita da un C.A.A.F. almeno un rigo della sezione I del quadro C deve essere compilato.

Per ogni rigo compilato deve essere sempre presente il reddito.

5.1.1 Sez. I - Lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettere a), c), d), e), l) del T.U.I.R.

Redditi

Il dato deve avere struttura numerica.

Ritenute

Il dato deve avere struttura numerica.

Rapporti iniziati e/o cessati nell'anno

- Inizio (giorno, mese): i dati devono essere a struttura numerica e nella forma giorno, mese (ggmm).
- Fine (giorno, mese): i dati devono essere a struttura numerica e nella forma giorno, mese (ggmm).

La data di fine rapporto deve essere maggiore di quella di inizio.

5.1.2 Sez. II - Assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettere f), g), h), i) del T.U.I.R.

Redditi

Il dato deve avere struttura numerica.

Ritenute

Il dato deve avere struttura numerica e deve essere presente solo se sono presenti i redditi.

5.1.3 Dati per la determinazione del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale

Ammontare Imponibile

Il dato deve avere struttura numerica.

Redditi non assoggettati a C.S.S.N.

Il dato deve avere struttura numerica.

5.2 Anomalie e/o incongruenze

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:

- redditi
- ritenute
- rapporti iniziati o cessati nell'anno
- assenza di redditi di lavoro dipendente di cui alla Sezione I del quadro C, ad eccezione di quelli che non devono essere indicati dal contribuente, perchè erogati e indicati dal sostituto che presta l'assistenza fiscale

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro C - Redditi di lavoro dipendente mancanti o errati".

5.3 Modalità di calcolo

Relativamente alle Sezioni I e II la somma dei redditi e delle ritenute va riportata rispettivamente nel rigo 4 del riquadro "Riepilogo dei redditi" e nel rigo 18 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Nei predetti righi 4 e 18 vanno anche riportati gli importi dei redditi corrisposti e delle ritenute operate direttamente dal datore di lavoro o Ente pensionistico che presta l'assistenza fiscale; i suddetti redditi e ritenute vanno anche riportati nel quadro C della copia della dichiarazione da restituire al contribuente.

I sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale dovranno sommare agli eventuali importi dichiarati dal contribuente nel rigo C8 del modello 730, l'ammontare imponibile ai fini del C.S.S.N. e i redditi non assoggettati al contributo per il S.S.N. relativi agli emolumenti da loro erogati. Tali somme dovranno essere riportate nel medesimo rigo C8 della copia della dichiarazione da restituire al contribuente.

6. DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA' IL CONGUAGLIO

Il controllo del presente riquadro deve essere effettuato solo in caso di assistenza da parte di un C.A.A.F..

6.1 Controlli da effettuare

Cognome o Denominazione del sostituto d'imposta

Il dato deve essere sempre presente e deve avere struttura alfanumerica.

Nome

Se il codice fiscale e di 16 caratteri a struttura alfanumerica, il dato deve essere sempre presente e deve avere struttura alfanumerica.

Codice fiscale

Il dato deve essere sempre presente.

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri e avere struttura alfanumerica o di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976, riportato in allegato.

Comune

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfanumerica.

Provincia

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfabetica.

Per la Provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla automobilistica (RM per Roma).

C.A.P.

Il dato deve essere di 5 caratteri a struttura numerica.

Indirizzo

Il dato deve essere sempre presente ed a struttura alfanumerica.

6.2 Anomalie ed incongruenze

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:

- cognome o denominazione
- nome (in caso di codice fiscale di 16 caratteri)
- codice fiscale
- comune e provincia di domicilio fiscale
- indirizzo

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati del sostituto d'imposta mancanti o errati".

7. ALTRI REDDITI (Quadro D)

7.1 Controlli da effettuare

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro D compilato.

Per ogni rigo compilato il reddito deve essere sempre presente.

Redditi e somme percepite

Il dato deve avere struttura numerica.

Crediti di imposta

Il dato deve avere struttura numerica.

Verificare che il credito non sia superiore ai nove sedicesimi del Reddito (col. 1); se superiore deve essere ricondotto al suddetto limite.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

Spese

Il dato deve avere struttura numerica.

Verificare che le spese non siano superiori al reddito (col. 1), se superiori vanno ricondotte a tale limite.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

Ritenute d'acconto

Il dato deve avere struttura numerica.

Imposte ed oneri rimborsati

Il dato dei righi D6 e D7 deve avere struttura numerica.

7.2 Anomalie e/o incongruenze

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro D devono essere comunicate al contribuente

mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro D - Altri redditi mancanti o errati".

7.3 Modalità di calcolo

Reddito

Il reddito deve essere determinato sommando gli importi di colonna 1 dal rigo D1 al rigo D5 e sottraendo da tale risultato l'importo di colonna 2 del rigo D5, il 5% dell'importo di colonna 1 del rigo D2 e il 25% dell'importo di colonna 1 del rigo D4.

Il reddito così determinato deve essere riportato nel rigo 5 del riquadro "Riepilogo dei redditi" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Si evidenzia che i dati esposti nei righi D6 e D7 non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Ritenute

Le ritenute devono essere determinate sommando gli importi di colonna 3 dei righi da D1 a D5.

Le ritenute così determinate devono essere sommate a quelle di lavoro dipendente e riportate nel rigo 18 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Crediti di imposta

I crediti di imposta di colonna 2 del rigo D1 vanno riportati nel rigo 7 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione"; lo stesso risultato va anche riportato nel successivo rigo 19 unitamente agli eventuali crediti per imposte pagate all'estero.

Deduzioni

Le deduzioni applicate ai righi D2 e D4 debbono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio: "Deduzione relativa al rigo D.. : L. ....000".

8. ONERI (Quadro E)

8.1 Controlli da effettuare

Importi

Per ogni rigo compilato il dato deve avere struttura numerica.

8.2 Anomalie ed incongruenze

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro E - Oneri mancanti o errati".

8.3 Modalità di calcolo

8.3.1 Sez. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta

a) Spese mediche di rigo E1 e E2

Gli importi di rigo E1 e E2 concorrono nella loro interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

b) Interessi passivi per mutui su immobili adibiti ad abitazione principale di rigo E3

L'importo di rigo E3 non può superare Lit. 7.000.000; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite comunicandolo al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

c) Interessi passivi per mutui su immobili di rigo E4

Se al rigo E3 non è indicato alcun importo, l'importo di rigo E4 non può superare Lire 4.000.000; pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Se l'importo indicato al rigo E3 è superiore a Lire 4.000.000, l'importo di rigo E4 non può concorrere alla base per il calcolo della detrazione, pertanto deve essere ricondotto a zero.

Se l'importo indicato al rigo E3 è inferiore a lire 4.000.000, il totale degli importi di rigo E3 e di rigo

E4 non puo comunque essere superiore a lire 4.000.000, pertanto l'importo di rigo E4 deve essere opportunamente ridotto, in modo che la somma dei due righi non superi il suddetto limite.

In caso di abbattimento dell'importo di rigo E4 deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

d) Interessi passivi per mutui agrari di rigo E5

L'importo di rigo E5 non puo essere superiore al totale dei redditi dei terreni (dominicali e agrari) dichiarati, pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

e) Assicurazioni e contributi volontari di rigo E6

L'importo del rigo E6 non può comunque superare Lire 2.500.000; pertanto, in caso contrario, deve essere riportato a tale limite.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

f) Spese funebri di rigo E7

L'importo di rigo E7 concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

g) Spese per la frequenza di corsi di istruzione ed altri oneri per i quali spetta la detrazione dei righi E8 ed E9

Gli importi dei righi E8 ed E9 concorrono nella loro interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

La detrazione per Oneri di cui al rigo 15 del Mod. 730-3 e pari al 27% del totale degli oneri determinati come sopra descritto.

8.3.2 Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

a) Contributi in favore delle comunità ebraiche di rigo E11

L'importo di rigo E11 non può superare il 10% del reddito complessivo di rigo 6 del Mod. 730-3 e, in ogni caso, Lire 7.500.000; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di rigo E11 deve essere riportato entro i suddetti limiti.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

b) Deduzione per il piano energetico nazionale di rigo E13

Il rigo E13 deve essere compilato solo se nel quadro B per almeno un fabbricato è stato indicato "2" nella col. 6 dei "Casi particolari".

L'importo di rigo E13 non può superare l'ammontare dei redditi (calcolati secondo le modalità indicate nel precedente capitolo 4.3) dei fabbricati per i quali e stato indicato "2" nella colonna 6 dei "Casi particolari" del quadro B, in caso contrario va riportato a detto limite.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

Per i fabbricati utilizzati come abitazione principale il reddito si intende al lordo della deduzione di cui al punto 4.3.4.

Per i fabbricati tenuti a disposizione il reddito va considerato al netto della maggiorazione di un terzo.

c) Contributi per i paesi in via di sviluppo di rigo E14

L'importo di rigo E14 non può superare il 2% della somma del reddito complessivo di rigo 6 del Mod.730/3. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di rigo E14 deve essere ricondotto a tale limite.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

d) Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, erogazioni liberali a favore di istituzione religiose, spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap per la parte che eccede L. 500.000 ed altri oneri deducibili dal reddito complessivo (righi E10, E12, E15 ed E16).

   Gli importi di tali oneri concorrono a costituire il totale degli oneri deducibili nella loro interezza.

La somma degli oneri indicati dal rigo E10 al rigo E16, determinati come sopra, va riportata nel rigo 8 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

9. ALTRI DATI (Quadro F)

9.1 Controlli da effettuare

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo compilato.

9.2 Sez. I - versamenti di acconto effettuati nell'anno 1993

Data del versamento

Il dato deve avere struttura numerica e nella forma giorno, mese, anno (ggmmaa).

Codice del versamento

Il dato deve avere struttura numerica.

Importo del versamento

Il dato deve avere struttura numerica.

9.3 Sez. II - Eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione

Gli importi devono avere struttura numerica.

9.4 Sez. III - Acconti per il 1994

Gli importi devono avere struttura numerica.

Verificare che non sia stata contemporaneamente barrata la casella e indicato il relativo importo.

9.5 Sez. IV - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero

I dati devono avere struttura numerica e possono essere presenti solo se è stato compilato dal contribuente il quadro C Sez. I e/o il quadro D (righi da D1 a D5).

9.6 Sez. V - Quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base

Data del versamento

Il dato deve avere struttura numerica e deve essere nella forma giorno, mese, anno (ggmmaa).

Importo del versamento

Il dato deve avere struttura numerica.

9.7 **Anomalie e/o incongruenze**

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:

. importo dei versamenti di acconto IRPEF e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale effettuati nel 1993;

. eccedenze IRPEF ed ILOR risultanti dalla precedente dichiarazione;

. redditi prodotti all'estero;

. quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base;

. versamenti di acconto richiesti in misura inferiore

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro F mancanti o errati".

9.8 **Modalità di calcolo**

La somma degli importi di rigo F1 (colonne 3 e 6) e la somma di quelli di rigo F2 (colonne 3 e 6) vanno riportate rispettivamente nei righi 22 e 26 del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Gli importi "IRPEF" e "CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE" della Sez. III vanno utilizzati per il calcolo della prima e seconda rata di acconto secondo le modalità descritte nel successivo punto 11.

10. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E COMPILAZIONE DEL MOD. 730-3 "PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE"

10.1 Dati identificativi del sostituto d'imposta o del C.A.A.F. e dei dichiaranti

Sostituto d'imposta

Indicare:

- il codice fiscale, il cognome e il nome, se trattasi di persona fisica;
- il codice fiscale e la denominazione se trattasi di persona giuridica o società di persone o soggetti ad esse equiparate.

C.A.A.F.

Indicare il codice fiscale, la denominazione e il numero di iscrizione all'"Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati" o all'"Albo dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale alle imprese" (in caso di convenzione).

Dichiaranti

Riportare il codice fiscale, il cognome e il nome del dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, rilevati dal Mod. 730.

10.2 Riepilogo dei redditi

Al rigo 1 devono essere riportati i totali dei redditi dominicali dei terreni, determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro A del Mod. 730.

Al rigo 2 devono essere riportati i totali dei redditi agrari, determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro A del Mod. 730.

Al rigo 3 devono essere riportati i totali dei redditi dei fabbricati determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro B del Mod. 730.

Al rigo 4 deve essere riportata la somma dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati dichiarati nelle sezioni I e II del Quadro C del modello 730. In tale rigo i sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale devono anche sommare i redditi di lavoro dipendente direttamente

corrisposti al dipendente o pensionato e da questi non indicati nel quadro C.

Al rigo 5 deve essere riportato il totale degli altri redditi calcolato sulla base dei dati indicati nel Quadro D del Mod. 730.

10.3 **Calcolo dell'IRPEF**

Reddito complessivo

A colonna 1 del rigo 6 va riportata la somma degli importi di colonna 1 dei righi da 1 a 5; a colonna 2 del medesimo rigo 6 va riportata la somma degli importi della colonna 2 dei righi da 1 a 3.

Crediti d'imposta sui dividendi

Al rigo 7 va riportato il totale dei crediti d'imposta sui dividendi del Dichiarante indicati nella colonna 2 del rigo D1 del Quadro D. tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo.

Oneri deducibili

Alle colonne 1 e 2 del rigo 8 vanno riportate le somme degli oneri deducibili dichiarati rispettivamente dal Dichiarante e dal Coniuge dichiarante nella Sez. II del Quadro E, tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo.

Reddito imponibile

A colonna 1 del rigo 9 va riportata la differenza tra la somma degli importi delle colonne 1 dei righi 6 e 7 e l'importo della colonna 1 di rigo 8, se la differenza e negativa indicare zero; a colonna 2 del medesimo rigo 9 va riportata la differenza tra l'importo di colonna 2 del rigo 6 e quello di colonna 2 del rigo 8, se la differenza e negativa indicare zero.

Imposta lorda

Alle colonne 1 e 2 del rigo 10 va indicato l'importo dell'imposta lorda calcolata sugli importi di rigo 9 utilizzando la tabella 5 riportata in allegato.

Detrazioni d'imposta per familiari a carico

Le detrazioni spettanti per i familiari a carico debbono essere rapportate ai mesi dell'anno in cui i familiari

stessi sono rimasti a carico, così come risulta dall'apposito riquadro del Mod. 730.

Al rigo 11 va indicata la detrazione per il coniuge a carico, spettante nella misura di lire 757.500 annue.

Al rigo 12 va indicata la detrazione per i figli a carico spettante sulla base del codice indicato per ciascun figlio nel campo "Misura delle detrazioni" del Mod. 730.

In particolare, in relazione al ciascun figlio:

- se nel campo e riportato il codice 1, spetta la detrazione di lire 87.500 annue;

- se nel campo e riportato il codice 2, la detrazione spetta in misura doppia ed è quindi pari a lire 175.000 annue;

- se nel campo e riportato il codice 3, spetta la detrazione di lire 757.500 annue, prevista per il coniuge a carico.

Al rigo 13 va indicata la detrazione per ogni altro familiare a carico, spettante per ciascuno nella misura di lire 121.000 annue. Detto importo, per ciascun familiare a carico, deve essere moltiplicato per la percentuale riportata nel campo "Misura delle detrazioni", del Mod. 730; la detrazione spetta per intero se la percentuale non e indicata.

<u>Detrazioni di imposta per lavoro dipendente</u>

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi indicati nella Sezione I del Quadro C del Mod. 730 e per quelli dello stesso tipo erogati dal sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale.

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo, espresso in giorni, di lavoro o di pensione nell'anno (anno intero 365) determinato sulla base di quanto risulta dalle colonne 4 e 5 della Sez. I del Quadro C del Mod. 730 e dei medesimi dati che risultano al sostituto di imposta che presta direttamente l'assistenza.

Al rigo 14 va indicata la somma delle detrazioni per lavoro dipendente (spese per la produzione del reddito e ulteriore detrazione) spettante nella misura indicata nella seguente tabella:

- reddito di lavoro dipendente:
  . fino a L. 13.900.000 L. 994.000
  oltre L. 13.900.000 e fino a L. 14.000.000 L. 955.000
  . oltre L. 14.000.000 e fino a L. 14.100.000 L. 877.000
  . oltre L. 14.100.000 e fino a L. 60.000.000 L. 797.000
  oltre L. 60.000.000 e fino a L. 60.060.000 L. 777.000
  . oltre L. 60.060.000 e fino a L. 60.120.000 L. 747.000
  . oltre L. 60.120.000 L. 727.000

Detrazione d'imposta per gli oneri

Al rigo 15 va indicata la detrazione per gli oneri della Sez. I del quadro E.

La detrazione è pari al 27% del totale di detti oneri, calcolato tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo del quadro E.

Totale detrazioni di imposta

Al rigo 16 va indicato il totale delle detrazioni d'imposta e cioe il totale delle detrazioni per:

- i familiari a carico (somma degli importi dei righi da 11 a 13);

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione (importo del rigo 14);

- gli oneri (importo di rigo 15).

Imposta Netta

Al rigo 17 va indicata l'imposta netta, ottenuta sottraendo dall'importo di rigo 10 quello di rigo 16; se il risultato e negativo indicare zero.

A colonna 3 del medesimo rigo 17 riportare l'importo di colonna 1 o, in caso di dichiarazione congiunta, la somma degli importi di colonna 1 e 2.

Ritenute

Al rigo 18 deve essere riportata la somma delle ritenute indicate nelle Sezioni I e II del Quadro C e nel Quadro D (righi da D1 a D5) del Mod. 730, nonché delle ritenute operate dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza, escluse quelle sui redditi a tassazione separata.

Crediti d'imposta

Al rigo 19 va riportato il totale dei crediti d'imposta sui dividendi di rigo 7 e dei crediti per le imposte pagate all'estero.

Il credito per le imposte pagate all'estero è pari all'importo della colonna 2 del rigo F5, con il limite determinato come segue:

Imposta lorda (col. 1 di rigo 10) x totale redditi prodotti all'estero (rigo F5 col. 1)

Reddito complessivo (col. 1 di rigo 6) + Crediti d'imposta sui dividendi (rigo 7)

In pratica il minore tra l'importo della colonna 2 del rigo F5 e il risultato della suddetta operazione.

Differenza

Al rigo 20 va indicata la differenza tra l'importo di colonna 3 del rigo 17 e la somma degli importi dei righi 18 e 19.

Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione

Al rigo 21 va riportata la somma delle eccedenze IRPEF ed ILOR risultanti dalla precedente dichiarazione, indicate nel rigo F3 (col. 1 e 2) del Mod. 730 e in caso di dichiarazione congiunta la somma delle eccedenze risultanti dal rigo F3 del Dichiarante e dal rigo F3 del Coniuge dichiarante.

Acconti versati

Al rigo 22 va riportata la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto IRPEF indicati nelle colonna 3 e 6 del rigo F1 del Quadro F del Mod. 730; in caso di dichiarazione congiunta vanno sommati anche gli acconti effettuati dal Coniuge dichiarante.

Se l'assistenza è prestata dallo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute degli acconti relativi ai redditi del 1993, al rigo 22 va indicato l'ammontare di detti acconti e vanno riportati gli importi della prima e della seconda rata rispettivamente alle colonne 3 e 6 del rigo F1 della copia del Mod. 730 da restituire al contribuente.

10.4 Calcolo del contributo al Servizio Sanitario Nazionale

Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale deve essere calcolato nei seguenti casi:

- presenza di redditi dominicali, agrari, dei fabbricati (colonna 1 dei righi 1, 2 e 3 del Mod. 730/3) e di capitale (rigo D1 del Mod. 730) complessivamente superiori a lire 4.000.000;

- presenza di redditi di lavoro dipendente non assoggettati a contribuzione (indicati a colonna 2 del rigo C8 del quadro C del Mod. 730 e quelli dello stesso tipo erogati dal sostituto che presta l'assistenza fiscale);

- presenza di redditi assimilati al lavoro dipendente indicati nella sez. II del quadro C;

- presenza degli altri redditi indicati ai righi D2, D3, D4 e D5 del quadro D del Mod. 730.

Di seguito, quando viene fatto riferimento all'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N., si intende sempre la somma dell'importo dichiarato dal contribuente nel quadro C (rigo C8, col. 1 del Mod. 730) e di quello relativo ai redditi erogati dal sostituto che presta l'assistenza.

Il contributo non deve essere calcolato se l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. e maggiore o uguale a 100 milioni.

Reddito imponibile

Al rigo 23 va indicato il reddito da assoggettare al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Se l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. è inferiore a Lire 100.000.000 per determinare il reddito imponibile da indicare al rigo 23, occorre preventivamente calcolare la somma dei seguenti importi:

- Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N.;

- Totale degli altri redditi di cui al rigo 5 del Mod. 730/3;

- Totale dei redditi dominicali, agrari e dei fabbricati (righi 1, 2 e 3, col. 1 del Mod. 730/3);

- Redditi di lavoro dipendente non assoggettati al C.S.S.N. (rigo C8, col. 2 del Mod. 730);

- Redditi assimilati al lavoro dipendente della Sez. II del Quadro C del Mod. 730.

A tale somma va sottratto il minore tra il totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale (rigo D1 del Mod. 730) e Lire 4.000.000.

La predetta operazione non va effettuata quando i redditi di lavoro dipendente non assoggettati al contributo sono pari al totale dei redditi di lavoro dipendente di cui alla sez. I del Quadro C e il contribuente non e pensionato e non e presente l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N..

Se la differenza calcolata come sopra descritto è superiore a Lire 100.000.000 va ricondotta a tale limite.

A tale differenza, eventualmente ricondotta a lire 100.000.000, va sottratto l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N..

L'importo, ottenuto come sopra descritto, va riportato al rigo 23 quale reddito imponibile per il contributo al S.S.N..

Contributo

Al fine del calcolo del contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione (5,4%, 4,6%).

1° caso: Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. non superiore a Lire 40.000.000

a) calcolare la differenza tra 40.000.000 e l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N.;

b) se la differenza calcolata alla lettera a) è superiore al reddito imponibile di rigo 23 il contributo dovuto da indicare al rigo 24 è pari al 5,4% dell'importo di rigo 23;

c) se la differenza calcolata alla lettera a) è inferiore o uguale al reddito imponibile di rigo 23 il contributo dovuto da indicare al rigo 24 è pari a:

5,4% della differenza calcolata alla lettera a) + 4,6 % di [importo di rigo 23 - differenza calcolata alla lettera a)].

2° caso: Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. superiore a Lire 40.000.000

Il contributo dovuto da indicare al rigo 24 è pari al 4,6% dell'importo di rigo 23.

Esempio:

Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N.	Lire	32.000.000
Reddito dei fabbricati	Lire	2.500.000
Reddito di capitale	Lire	3.500.000
Altri redditi	Lire	11.000.000

Imponibile complessivo = 32.000.000 + 2.500.000 + 3.500.000 + 11.000.000 - 4.000.000 = 45.000.000 (inferiore a lire 100.000.000)

Reddito imponibile (rigo 23) = 45.000.000 - 32.000.000 = 13.000.000

Ammontare imponibile di lavoro dipendente inferiore a Lire 40.000.000
40.000.000 - 32.000.000 = 8.000.000 (inferiore al reddito imponibile di rigo 23)

Contributo dovuto (rigo 24) = 5,4% di 8.000.000 + 4,6 di 5.000.000 = Lire 662.000.

Eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione

Al rigo 25 va riportata l'eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione rigo F3 col. 3 del Mod. 730.

Acconti versati

Al rigo 26 va riportata la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto del Contributo al S.S.N. indicati nelle colonne 3 e 6 del rigo F2 Quadro F del Mod. 730.

Se l'assistenza è prestata dallo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute degli acconti relativi ai redditi del 1993 al rigo 26 va indicato l'ammontare di detti acconti, e vanno riportati gli importi della prima e della seconda rata rispettivamente alle colonne 3 e 6 del rigo F2 della copia del Mod. 730 da restituire al contribuente.

11. IRPEF E CONTRIBUTO AL S.S.N. DA VERSARE O DA RIMBORSARE

Per stabilire le imposte da versare o da rimborsare occorre determinare i relativi importi a debito e/o a credito, nonché quelli di acconto per l'anno d'imposta successivo.

11.1 IRPEF

Imposta da versare

Se l'importo di rigo 20 è maggiore di zero, calcolare la differenza tra detto importo e la somma degli importi dei righi 21 e 22. Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero riportare l'importo a colonna 1 del rigo 27, se, viceversa, il risultato della precedente operazione e minore di zero riportare l'importo a colonna 1 del rigo 28.

Se, invece, l'importo di rigo 20 e minore od uguale a zero, sommare a detto importo, gli eventuali importi dei righi 21 e 22 e riportare il risultato a colonna 1 del rigo 28.

Acconto per l'anno 1994

Se l'importo di rigo 20 non è maggiore di lire 100.000 non e dovuto alcun acconto.

Se viceversa l'importo di rigo 20 e maggiore di lire 100.000 l'acconto e dovuto nella misura del 98% di detto importo.

L'acconto, come sopra determinato, va comunque ridotto in base alle indicazioni fornite dal contribuente nella sez. III del quadro F del modello 730.

L'acconto così determinato deve essere corrisposto in unica soluzione, a novembre, se l'importo e inferiore a lire 502.000.

Se il predetto importo, invece, e maggiore o pari a lire 502.000 l'acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%.

Gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati alla colonna 1 rispettivamente dei righi 29 e 30.

Il contribuente può comunque richiedere al proprio sostituto d'imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione.

11.2 Contributo al Servizio Sanitario Nazionale

Calcolare la differenza tra l'importo di rigo 24 e la somma degli importi dei righi 25 e 26; se il risultato di tale operazione è maggiore di zero l'importo va riportato alla colonna 2 del rigo 27. Se, viceversa, il risultato dell'operazione e minore di zero, l'importo va riportato a colonna 2 del rigo 28.

Acconto per l'anno 1994

Se l'importo di rigo 24 non supera lire 100.000 non e dovuto acconto, altrimenti è dovuto acconto da determinare secondo le modalità di seguito riportate.

Occorre calcolare il contributo che sarebbe dovuto sulla base dei redditi 1993 tenendo conto delle modifiche al limite per il quale il contributo è dovuto e alle aliquote previste per i redditi del 1994.

Occorre quindi ripetere i calcoli descritti nel precedente punto 10.4 sostituendo il limite di lire 100.000.000 con lire 150.000.000 e l'aliquota del 5,4% con il 5,6%.

L'acconto è dovuto nella misura del 98% dell'importo del contributo così ricalcolato.

L'acconto, come sopra determinato, va comunque ridotto in base alle indicazioni fornite dal contribuente nella sez. III del quadro F del modello 730.

L'acconto così determinato deve essere corrisposto in unica soluzione, a novembre, se l'importo complessivamente è inferiore a lire 502.000.

Se il predetto importo, invece, è maggiore o uguale a lire 502.000 l'acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%.

Gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati alla colonna 2 rispettivamente dei righi 29 e 30.

Il contribuente può comunque richiedere al proprio sostituto d'imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione.

12. CONIUGE DICHIARANTE

Per i dati relativi al coniuge dichiarante valgono le stesse modalità di controllo e di calcolo del dichiarante.

12.1 Anomalie e/o incongruenze

Se il totale dei redditi IRPEF del coniuge dichiarante risulta superiore a lire 5.100.000, quest'ultimo non e fiscalmente a carico, pertanto vengono meno le condizioni per il diritto all'assistenza del coniuge. Tale caso comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare.
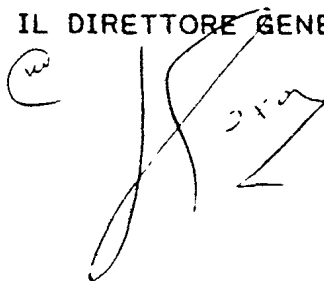
L'anomalia deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Dichiarazione congiunta non consentita - Coniuge non a carico".

In tal caso i dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730 debbono comunque essere riportati nel Mod. 770 dal sostituto d'imposta, ovvero debbono essere trasmessi su supporto magnetico all'Amministrazione finanziaria da parte dei C.A.A.F. ed integrati con la segnalazione dell'anomalia, tramite l'impostazione del campo previsto per la segnalazione delle incongruenze riscontrate nella compilazione del riquadro relativo al coniuge e ai familiari a carico, descritto nelle specifiche di fornitura dei dati.

Si prega di dare la massima diffusione possibile al contenuto della presente circolare.

Le Direzioni Regionali delle Entrate accuseranno ricevuta della presente circolare al Dipartimento delle Entrate; gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e i Centri di Servizio alle rispettive Direzioni Regionali delle Entrate.

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATI

TABELLE

REDDITI DEI TERRENI - QUADRO A

Tabella 1 - Titolo

COD.	DESCRIZIONE
1	Proprietario del terreno
2	Proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone
3	Proprietario del terreno concesso in affitto in regime non legale di determinazione del canone
4	Conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario

Tabella 2 - Casi particolari

COD.	DESCRIZIONE
1	Mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. Rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro dei seminativi dalla produzione in base al Regolamento C.E.E n. 797/85 del 12 marzo 1985, attuato con D.M. 19 febbraio 1991, n. 63, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione.
2	Perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto.
3	Terreno in conduzione associata.

REDDITI DEI FABBRICATI - QUADRO B

Tabella 3 - Utilizzo

COD.	DESCRIZIONE
1	Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale
2	Unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo
3	Unità immobiliare locata
4	Unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone
5	Unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantine, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita
9	Unità immobiliare che non rientra nei precenti casi

Tabella 4 - Casi particolari

COD.	DESCRIZIONE
1	Fabbricati distrutti o inagibili, a seguito degli eventi sismici che per legge siano stati esclusi da imposizioni, a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato.
2	Fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione dal reddito complessivo.

TABELLA 5 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota per scaglioni	Imposta dovuta sull'ammontare massimo	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire 7.200.000	10 %	720.000	10 % sull'intero ammontare
da lire 7.200.001 a lire 14.400.000	22 %	2.304.000	720.000 + 22 % della parte eccedente 7.200.000
da lire 14.400.001 a lire 30.000.000	27 %	6.516.000	2.304.000 + 27 % della parte eccedente 14.400.000
da lire 30.000.001 a lire 60.000.000	34 %	16.716.000	6.516.000 + 34 % della parte eccedente 30.000.000
da lire 60.000.001 a lire 150.000.000	41 %	53.616.000	16.716.000 + 41 % della parte eccedente 60.000.000
da lire 150.000.001 a lire 300.000.000	46 %	122.616.000	53.616.000 + 46 % della parte eccedente 150.000.000
oltre lire 300.000.000	51 %		122.616.000 + 51 % della parte eccedente 300.000.000

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, recante modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Considerato che si rende necessario stabilire i sistemi di codificazione da adottare per la iscrizione all'anagrafe tributaria delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

Decreta:

Art. 1.

Sistemi di codificazione

Le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica sono iscritte all'anagrafe tributaria secondo appositi sistemi di codificazione.

Art. 2.

Numero di codice fiscale delle persone fisiche

Il numero di codice fiscale delle persone fisiche è costituito da una espressione alfanumerica di sedici caratteri.

I primi quindici caratteri sono indicativi dei dati anagrafici di ciascun soggetto secondo l'ordine seguente:

tre caratteri alfabetici per il cognome;

tre caratteri alfabetici per il nome;

due caratteri numerici per l'anno di nascita;

un carattere alfabetico per il mese di nascita;

due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso;

quattro caratteri (uno alfabetico e tre numerici) per il comune italiano o per lo Stato estero di nascita.

Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.

Art. 3.

Caratteri indicativi del cognome

I cognomi che risultano composti da più parti o comunque separati od interrotti, vengono considerati come se fossero scritti secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.

Per i soggetti di sesso femminile coniugati si prende in considerazione soltanto il cognome da nubile.

Se il cognome contiene tre o più consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante.

Se il cognome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale.

Se il cognome contiene una consonante e due vocali, si rilevano, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale.

Se il cognome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Se il cognome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Art. 4.

Caratteri indicativi del nome

I nomi doppi, multipli o comunque composti, vengono considerati come scritti per esteso in ogni loro parte e secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.

Se il nome contiene quattro o più consonanti i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la terza e la quarta consonante.

Se il nome contiene tre consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante.

Se il nome contiene due consonanti i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale.

Se il nome contiene una consonante e due vocali, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale.

Se il nome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Se il nome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Art. 5.

Data, sesso e luogo di nascita

I due caratteri numerici indicativi dell'anno di nascita sono, nell'ordine, la cifra delle decine e la cifra delle unità dell'anno stesso.

Il carattere alfabetico corrispondente al mese di nascita è quello stabilito per ciascun mese nella seguente tabella:

Gennaio	= A	Maggio	= E	Settembre	= P
Febbraio	= B	Giugno	= H	Ottobre	= R
Marzo	= C	Luglio	= L	Novembre	= S
Aprile	= D	Agosto	= M	Dicembre	= T

I due caratteri numerici indicativi del giorno di nascita e del sesso vengono determinati nel modo seguente:

per i soggetti maschili il giorno di nascita figura invariato, con i numeri da uno a trentuno, facendo precedere dalla cifra zero i giorni del mese dall'uno al nove. Per i soggetti femminili il giorno di nascita viene aumentato di quaranta unità, per cui esso figura con i numeri da quarantuno a settantuno.

I quattro caratteri alfanumerici indicativi del comune italiano o dello Stato estero di nascita, costituiti da un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, si rilevano rispettivamente dal volume « Codice dei comuni d'Italia » o dal volume « Codice degli Stati esteri », redatti a cura della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

All'aggiornamento dei volumi di cui al precedente comma provvede la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 6.

Persone fisiche con identica espressione alfanumerica

Quando l'espressione alfanumerica relativa ai primi quindici caratteri del codice risulta comune a due o più soggetti, si provvede a differenziarla per ciascuno dei soggetti successivi al primo soggetto codificato. A tal fine, si effettuano, nell'ambito dei sette caratteri numerici contenuti nel codice, sistematiche sostituzioni di una o più cifre a partire da quella di destra, con corrispondenti caratteri alfabetici secondo la seguente tabella:

0 = L	5 = R
1 = M	6 = S
2 = N	7 = T
3 = P	8 = U
4 = Q	9 = V

Art. 7.

Carattere alfabetico di controllo

Il sedicesimo carattere ha funzione di controllo della esatta trascrizione dei primi quindici caratteri. Esso viene determinato nel modo seguente: ciascuno degli anzidetti quindici caratteri, a seconda che occupi posizione di ordine pari o posizione di ordine dispari, viene convertito in un valore numerico in base alle corrispondenze indicate rispettivamente ai successivi punti 1) e 2).

1) Per la conversione dei sette caratteri con posizione di ordine pari:

A o zero = zero	O = 14
B o 1 = 1	P = 15
C o 2 = 2	Q = 16
D o 3 = 3	R = 17
E o 4 = 4	S = 18
F o 5 = 5	T = 19
G o 6 = 6	U = 20

H o 7	= 7	V	= 21
I o 8	= 8	W	= 22
J o 9	= 9	X	= 23
K	= 10	Y	= 24
L	= 11	Z	= 25
M	= 12	—	—
N	= 13	—	—

2) Per la conversione degli otto caratteri con posizione di ordine dispari.

A o zero	= 1	O	= 11
B o 1	= 0	P	= 3
C o 2	= 5	Q	= 6
D o 3	= 7	R	= 8
E o 4	= 9	S	= 12
F o 5	= 13	T	= 14
G o 6	= 15	U	= 16
H o 7	= 17	V	= 10
I o 8	= 19	W	= 22
J o 9	= 21	X	= 25
K	= 2	Y	= 24
L	= 4	Z	= 23
M	= 18	—	—
N	= 20	—	—

I valori numerici così determinati vengono addizionati e la somma si divide per il numero 26.

Il carattere di controllo si ottiene convertendo il resto di tale divisione nel carattere alfabetico ad esso corrispondente nella sottoindicata tabella:

zero	= A	14	= O
1	= B	15	= P
2	= C	16	= Q
3	= D	17	= R
4	= E	18	= S
5	= F	19	= T
6	= G	20	= U
7	= H	21	= V
8	= I	22	= W
9	= J	23	= X
10	= K	24	= Y
11	= L	25	= Z
12	= M	—	—
13	= N	—	—

Art. 8.

Numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche

Il numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è costituito da una espressione numerica di undici cifre. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto nell'ambito della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale; esso si ottiene, per ciascun soggetto, incrementando di una unità il numero di matricola stabilito per il soggetto che immediatamente lo precede.

Le tre cifre dall'ottava alla decima rappresentano il codice identificativo della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale.

L'undicesimo carattere ha funzione di controllo dell'esatta trascrizione delle prime dieci cifre.

Art. 9.

Carattere numerico di controllo

Il carattere di controllo viene determinato nel modo seguente:

si sommano i valori di ciascuna delle cinque cifre di ordine dispari, partendo da sinistra;

si raddoppia ogni cifra di ordine pari e, se il risultato è un numero di due cifre, esso si riduce ad una sola sommando la cifra relativa alle decine e quella relativa alle unità; si sommano quindi tutti i precedenti risultati;

si determina il totale delle due somme di cui sopra;

si sottrae da dieci la cifra relativa alle unità del precedente totale. Il carattere di controllo è la cifra relativa alle unità del risultato.

Art. 10.

Numero di codice fiscale provvisorio

L'Amministrazione finanziaria può attribuire un numero di codice fiscale provvisorio.

Il numero di codice fiscale provvisorio delle persone fisiche ha struttura e composizione uguali a quelle di cui al precedente art. 8. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto; le cifre dall'ottava alla decima identificano l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale provvisorio e l'undicesima è il carattere di controllo, che viene determinato con le modalità di cui all'art. 9.

Ha inoltre validità di numero di codice fiscale provvisorio il numero di codice fiscale attribuito a soggetti persone fisiche, avente struttura e composizione conformi agli articoli da 2 a 7 del presente decreto, in corrispondenza del quale siano errati uno o più dati anagrafici che concorrono alla formazione del numero di codice fiscale stesso. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui agli articoli 5, secondo comma, e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Il numero di codice fiscale provvisorio dei soggetti diversi dalle persone fisiche ha struttura uguale a quella del numero di codice fiscale definitivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro
PANDOLFI

94A2395

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651368) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF., via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	65 000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	687 000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	7 350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1 450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 5.600